

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 742-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MAGLIANO Terenzio)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 14 settembre 1964

Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva
sul reddito

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire prevede l'istituzione, per la durata di un triennio, di una addizionale alla imposta complementare progressiva sul reddito, che sarà applicata nella misura del dieci per cento della suddetta imposta, ai redditi imponibili superiori ai dieci milioni.

Il provvedimento, nel quadro delle misure intese ad adeguare alla presente situazione il dispositivo tributario, risponde allo scopo di chiamare le posizioni reddituali più ragguardevoli a sostenere un ulteriore sacrificio.

I competenti uffici ministeriali hanno calcolato che il prelevamento di cui trattasi potrà fornire un gettito di circa quattro miliardi.

Durante l'esame del disegno di legge in Commissione, non sono state sollevate eccezioni, tranne che dagli onorevoli colleghi di parte liberale, che hanno prospettato alcuni inconvenienti a loro avviso inerenti al provvedimento. Ma, come è stato autorevolmente osservato, per ogni provvedimento di natura fiscale possono verificarsi, nel corso della sua applicazione, inconvenienti limitatamente a casi marginali. Le norme proposte, d'altra parte, rispondono ai criteri di giustizia tributaria ai quali è ispirata l'azione governativa ed alle presenti esigenze di politica finanziaria.

Pertanto, a nome della Commissione, invito l'Assemblea a voler dare voto favorevole al disegno di legge.

MAGLIANO Terenzio, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 è istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.

L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.

Art. 2.

L'addizionale istituita con la presente legge viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette contemporaneamente all'imposta complementare ed è iscritta a ruolo e riscossa insieme con l'imposta medesima.